



N. 1/19 SEPT.
N. 1/19 CRON.
N. 1-2/18 R.G.A.C.
N. _____ R.R.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE

Il Giudice di Pace

ha pronunciato la

seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero /2019 A Ruolo Generale contenzioso
dell'anno 2019 dell'Ufficio del Giudice di Pace di

T R A

, rappresentata e difesa dagli avv.ti

giusta procura in calce all'atto di citazione

notificato in data 12.11.2018

ATTRICE

CONTRO

VODAFONE ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. giusta
procura generale alle liti conferita con atto per notar in data
15.10.2012 – rep. 26

CONVENUTA

All'udienza del 26.06.2019 le parti hanno concluso come da relativo
verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12.11.2018 la sig.ra
conveniva in giudizio dinanzi a questo Ufficio del

Giudice di Pace la Vodafone Italia s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, assumendo: - che esso attrice aderiva alla proposta contrattuale della società convenuta per l'attivazione dei servizi di telefonia ed internet con utenza ; - che la linea voce non veniva attivata nei tempi promessi e di contratto, - che il servizio di connessione ad internet – formalmente attivato in agosto - ha patito interruzioni e periodiche assenze del segnale ovvero estrema lentezza; - che i reclami e le richieste di assistenza rimanevano senza riscontro; - che i disservizi si sono protratti sino a che l'attrice passava ad altro operatore nel novembre 2018 nel novembre 2018; - che, peraltro, l'attrice ha patito anche l'addebito della penal per recesso anticipato. Tanto premesso, l'attrice chiedeva accogliersi le seguenti

con	ativi
esp	lalla
soc	ogni
cas	e del
cor	e la
me	anni
cor	subiti
da	del
dis	va in
rife	o da
qu	nizzo
co	per i

giorni di disservizio per il periodo di riferimento) oltre allo storno/rimborso di eventuali indebiti addebiti di cui in narrativa vero

Handwritten signature

que /esse
riter ipiuta
istru lo da
con art. 7
c.p. delle
corr ota a
favc Con

comparsa depositata in data 27.2.2019 si costituiva in giudizio la Vodafone Italia s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che resisteva alla domanda proposta chiedendone il rigetto a motivo della sua infondatezza. Con vittoria di spese.

La causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti al verbale di udienza del 26.6.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti di seguito specificati.

Non è contestato tra le parti l'esistenza del contratto di telefonia intercorso tra le parti per la fornitura dei servizi voce ed internet. Lamenta l'attore tuttavia l'inadempimento della società convenuta per la mancata attivazione del servizio internet. Nel resistere alla domanda attrice, la società convenuta assume genericamente di aver operato nel rispetto degli standard riconosciuti anche a livello europeo senza registrare disagi e/o disservizi, adoperandosi per risolvere le problematiche di connessione adsl.

In tale situazione deve osservarsi che, in materia contrattuale, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che

[Handwritten signature]

agis

no,

ovve

e o

lega

alla

mera

ella

cont

ella

prov

uto

ader

nto

della

ore

istar

zza

dell'

ndo

anco

atto

ader

ulla

soci

erso

l'uni

tato

rico

6 e

riso

16.

Ines

arte

attri

alla

star

nza

dell

on è

dato

aso

di

ha

fiss

ché,

pro

pari

Plus

ad euro 75,00. Compete inoltre all'attore lo storno degli importi addebitati in fattura e richiesti a titolo di presunto recesso anticipato.

Quanto alla mancata risposta al secondo reclamo, può riconoscersi un indennizzo nella misura di euro 15,00 (euro 2.50 per giorni 10,00).

Non possono invece accogliersi le domande risarcitorie in difetto di allegazione e prova del danno che si assume patito.

Le spese seguono la soccombenza.

Sentenza esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di _____ definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ con atto di citazione notificato in data 12.11.2018 nei confronti di Vodafone Italia s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede:

1. Accoglie la domanda e, per l'effetto:
2. Dichiara non dovuti gli importi richiesti a titolo di recesso anticipato dal contratto;
3. Condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 90,00 a titolo di indennizzi contrattuali;
4. condanna la società convenuta al pagamento disgiunto in favore degli avv.ti _____ dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida d'ufficio, in difetto di nota specifica di parte, in euro 43,00 per esborsi ed euro 180,00 per



competenze di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge.

18 settembre 2019

Il Giudice di Pace



Avv. *[Signature]*

Depositato in Cancelleria

21 SET. 2019

Il Canc. *[Signature]*
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. *[Signature]*

rimborsotelefonico.it